



Comune di Lavagna

Città Metropolitana di Genova

www.comune.lavagna.ge.it – postacertificata@pec.comune.lavagna.ge.it

Ufficio TARI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 79 di Registro

Seduta del 14/05/2021

**Oggetto: MISURE DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' COMMERCIALI
DANNEGGIATE DALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA.**

L'anno **duemilaventuno**, addì quattordici del mese di **mMaggio** alle ore **08:00**, presso la sede del Comune di Lavagna (Ge), ubicata in Piazza della Libertà civ. 47, si è riunita la Giunta Comunale.

Nominativo	Presente	Assente
MANGIANTE GIAN ALBERTO	X	
COVACCI ELISA ELENA	X	
BERSAGLIO DANILO	X	
ONETO CHIARA	X	
SANGUINETI LUCA	X	
PIAZZE ENRICO	X	

Assume la presidenza della seduta **Il Sindaco, Dott. Gian Alberto Mangiante**

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale, **Dott.ssa Grazia Mori.**

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato l'art. 181 comma 1 e 2 del D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio) convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 che sancisce “1. Anche al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n.8, sono esonerati dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2020 dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e dal canone di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. 1-bis. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono esonerati, dal 1° marzo 2020 al 30 aprile 2020, dal pagamento della tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e del canone per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, di cui all' articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446” .

Richiamato l'art. 109 del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126 che prorogato il suddetto esonero al 31/12/2020.

Richiamato l'art. 9 ter del Decreto Ristori D.L. 137/2020 convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176 con riferimento al comma 2 “Al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, già esonerate dal 1° maggio 2020 al 31 dicembre 2020, ai sensi dell'articolo 181, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, del canone di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160” e con riferimento al comma 3 in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, già esonerati dal 1° marzo 2020 al 15 ottobre 2020, ai sensi dell'articolo 181, comma 1-bis, del decreto-legge n. 34 del 2020, sono esonerati, dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 837 e seguenti, della legge n. 160 del 2019”.

Preso atto che l'esenzione di cui sopra, in riferimento alle attività di somministrazione al pubblico, non riguarda unicamente le occupazioni esistenti, ma anche le nuove occupazioni e l'ampliamento di quelle esistenti al fine di favorire il distanziamento sociale.

Richiamato il Decreto Legge n. 41 del 22/03/2021 (Decreto Ristori) che all'art. 30 comma 1 lettera a) sposta dal 31/03/2021 al 30/06/2021 l'esenzione dal pagamento del canone unico dovuto per le occupazioni delle attività di somministrazione e per le concessioni di suolo destinate ad aree di mercato con conseguente modifica dei termini precedentemente previsti dal Decreto Legge n. 137/2020 art. 9 ter commi 2 e 3.

Richiamato il vigente Regolamento comunale disciplinante le misure di contrasto all'evasione dei tributi locali ai sensi dell'ex art. 15 ter d.l. n. 34 del 30/04/2019 convertito con modificazioni in Legge n. 58 del 28/06/2019 approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 29/04/2020, che disciplina che sussiste irregolarità tributaria allorquando il soggetto esercente attività commerciale o produttiva abbia compiuto violazioni riguardanti la regolarità del pagamento dei tributi locali, anche a seguito di omessa o infedele denuncia, parziale o mancato versamento di solleciti regolarmente notificati, di avvisi di accertamento e avvisi di accertamento esecutivi divenuti definitivi, di ingiunzioni fiscali o di procedure di riscossione coattiva.

Preso atto che ai sensi del Regolamento comunale suddetto ai soggetti che esercitano attività commerciali o produttive che si trovano in posizione di irregolarità tributaria non è consentito il rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi ed è prevista la sospensione dell'attività in essere di cui alle licenze, autorizzazioni, concessioni e segnalazioni certificate di inizio attività.

Preso atto che al fine procedere alla regolarizzazione tributaria è altresì prevista la possibilità di richiedere la rateizzazione dell'importo dovuto nel rispetto tassativo di quanto previsto all'art. 15 del vigente Regolamento per l'accertamento e la riscossione delle entrate approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 30/06/2020.

Richiamato l'articolo 1 commi 662, 663 e 664 della Legge n. 147/2013 che disciplinano la gestione della Tassa Rifiuti giornaliera dovuta al momento del rilascio della concessione dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico qualora la detenzione si protragga per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

Preso atto che il perdurare dell'emergenza sanitaria e le misure adottate dal Governo per il contenimento della pandemia stanno avendo gravi ripercussioni economiche specie per le attività commerciali del settore della ricezione e della somministrazione e che, alla luce della crisi economica ed in linea con le misure adottate dal Governo a sostegno delle attività più colpite, l'amministrazione comunale ritiene opportuno e necessario prevedere:

- per tutto il settore delle utenze non domestiche la sospensione del pagamento delle rate relative ai piani di rateizzazione già in essere e già perfezionati aventi scadenza nel periodo intercorrente dalla data del 31/05/2021 alla data del

31/10/2021, con ripresa del pagamento delle rate mensili al termine del periodo di sospensione, fatta salva la volontà da parte dei contribuenti di assolvere al pagamento del dovuto entro le scadenze già stabilite;

- per tutto il settore delle utenze non domestiche non in regola con il pagamento dei tributi e delle entrate patrimoniali dovute, la possibilità di assolvere al pagamento rateale del dovuto dalla data del 31/10/2021 previa presentazione entro il 15/06/2021 della richiesta di rateizzazione degli arretrati dovuti e previo pagamento degli importi previsti dai commi g) h) e i) così come sancito dell'art. 15 del vigente Regolamento per la riscossione delle entrate comunali;
- limitatamente alle imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n.8, la proroga del pagamento della tassa rifiuti giornaliera alla data del 31/10/2021 per le occupazioni di suolo esistente, per le nuove istanze di occupazione e per l'ampliamento di quelle esistenti.

Rilevato che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal Responsabile del Procedimento D.ssa Milena Ferrari addetta all'Ufficio Tributi;

Visto l'art. 48 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile – **allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale** – espressi ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147 bis del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Tanto premesso e ritenuto;

Con voti unanimi favorevoli, espressi come per legge

DELIBERA

1) di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto e del sottostante dispositivo;

2) per tutto il settore delle utenze non domestiche la sospensione del pagamento delle rate relative ai piani di rateizzazione già in essere e già perfezionati aventi scadenza nel periodo intercorrente dalla data del 31/05/2021 alla data del 31/10/2021, con ripresa del pagamento delle rate mensili al termine del periodo di sospensione, fatta salva la volontà da parte dei contribuenti di assolvere al pagamento del dovuto entro le scadenze già stabilite;

3) per tutto il settore delle utenze non domestiche non in regola con il pagamento dei tributi e delle entrate patrimoniali dovute, la possibilità di assolvere al pagamento

rateale del dovuto dalla data del 31/10/2021 previa presentazione entro il 15/06/2021 della richiesta di rateizzazione degli arretrati dovuti e previo pagamento degli importi previsti dai commi g) h) e i) così come sancito dell'art. 15 del vigente Regolamento per la riscossione delle entrate comunali;

4) limitatamente alle imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n.8, la proroga del pagamento della tassa rifiuti giornaliera alla data del 31/10/2021 per le occupazioni di suolo esistente, per le nuove istanze di occupazione e per l'ampliamento di quelle esistenti.

5) di dare atto che il Responsabile del procedimento è la D.ssa Milena Ferrari, addetta all'Ufficio Tributi dell'Ente, la quale ha curato l'istruttoria ed è incaricato di ogni ulteriore atto in esecuzione della presente deliberazione ai sensi dell'art.6 della Legge 07.08.1990 n.241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

6) di dare la più ampia diffusione della presente deliberazione, mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente in apposita sezione e mediante trasmissione al concessionario per la riscossione della tassa rifiuti giornaliera.

Quindi,

LA GIUNTA COMUNALE

stante l'urgenza di dare immediata esecuzione al provvedimento,

con voti unanimi favorevoli, espressi come per legge,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
Dott. Gian Alberto Mangiante

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Grazia Mori

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate